



COMUNE DI CERANO

Provincia di Novara

piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
tel. 0321771411 - fax 0321728005 - www.comune.cerano.no.it
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO CENTRO ESTIVO RIVOLTO AI A MINORI IN ETÀ PRE SCOLARE luglio 2025

Art. 1 – Oggetto e durata del servizio

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'appalto del servizio del Centro estivo rivolto ai minori dai 4 ai 6 anni, per il mese di luglio 2026 da realizzarsi nei locali educativi e scolastici messi a disposizione dal Comune di Cerano e di seguito indicati:

- Scuola dell'Infanzia via Bellotti n. 1 e cortile esterno;

I locali possono essere concessi in uso per i periodi di seguito specificati:

- Scuola dell'Infanzia: per tre settimane intere, dal lunedì al venerdì;

L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito verbale di consegna anticipata del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 15 e delle polizze assicurative di cui all'art. 3.

Art. 2 – Finalità della prestazione e articolazione del servizio

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è garantire alle famiglie con minori in età prescolare e scolare, di poter affidare i propri figli a personale qualificato nei periodi indicati, dal lunedì al venerdì con estensione massima nelle seguenti fasce orarie:

- Infanzia dalle ore _____ alle ore _____;

L'appaltatore, oltre a vigilare sull'incolumità dei soggetti affidatigli dovrà organizzare attività ricreative, sportive ed artistiche in armonia con le inclinazioni dei bambini che frequenteranno il servizio, compatibilmente alle fasce di età.

L'utenza presunta è indicata come segue:

- 50 bambini dell'Infanzia.

I residenti nel Comune di Cerano avranno diritto di precedenza nell'accesso al servizio ed all'eventuale abbattimento della retta da parte dell'Amministrazione comunale.

Il servizio per i bambini dai 4 ai 6 anni costituisce un unico modulo contrattuale, pur diversificato al suo interno per le specifiche che seguono, in base alle due classi di età.

Art. 3 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà:

1. impegnare personale qualificato professionalmente, il cui titolo di studio sia attinente alle attività ricreative ed educative con minori (senza l'obbligo dell'abilitazione all'insegnamento), in numero tale da garantire la sicurezza dei bambini a loro affidati;

2. progettare le attività estive e stringere gli accordi necessari alla loro realizzazione (con piscine, strutture sportive, laboratori naturali ecc.);
3. assistere i minori durante la consumazione dei pasti;
4. curare la pulizia quotidiana dei locali concessi in uso e un'adeguata pulizia degli stessi (esclusi i refettori, locali di porzionamento ecc.) prima della riconsegna al Comune ed all'Istituzione Scolastica per l'avvio del nuovo anno educativo e scolastico;
5. gestire le iscrizioni e riscuotere le rette dalle famiglie in base ai prezzi concordati con l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per eventuali casi in cui il pagamento del corrispettivo sia a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
6. gestire gli eventuali insoluti di pagamento a proprio carico (nulla potrà essere richiesto al Comune per eventuali insoluti di famiglie non paganti);
7. sottoscrivere prima dell'inizio del servizio la copertura assicurativa del proprio personale e di tutti i minori che frequentano il centro estivo sia per la responsabilità civile che per infortuni o danni a persone o cose;

A tale scopo l'appaltatore deve provvedere a stipulare:

- una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00 RCT unico ed € 1.500.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture ed i beni dell'A.C.;
- una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contemplino i seguenti massimali:
 € 100.000,00 in caso di morte;
 € 5.000,00 per rimborso spese sanitarie
 € 50,00 per indennità giornaliera in caso di ricovero

Art. 4 – Personale

L'appaltatore deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono, avendo cura di incrementare adeguatamente il numero di operatori durante le attività svolte all'esterno delle strutture assegnate.

Nei centri dovrà prestare servizio:

- un coordinatore responsabile con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa;
- un numero di educatori il cui rapporto medio di 1:8, di cui almeno 1 che abbia svolto un corso di primo soccorso;
- se necessario un numero di educatori con rapporto di 1:1 per bambini con disabilità grave certificata.
- uno o più operatori addetti alle pulizie e sanificazioni presso centri infanzia e primaria, al di fuori delle ore dedicate alle attività ricreative

In ogni caso si applica la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 per quanto attiene alla suddivisione dei gruppi in base alle fasce di età e del numero degli educatori ad essi connessi.

Gli educatori impegnati nel servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) maggiore età;

2) personale qualificato in possesso di uno dei seguenti titoli minimi:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17marzo 1980, n. 16;
- attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all'art. 11 della L.R. n. 63/1995(fino ad esaurimento titolo);
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione curriculum educazione nei nidi e nelle comunità infantili, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido, con esperienza lavorativa almeno biennale nel settore, anche non continuativa;

4) per il personale ausiliario: esperienza lavorativa biennale nel settore.

I nominativi degli educatori ed i loro curricula devono essere comunicati al più tardi all'inizio del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione della verifica puntuale per tutti i dipendenti del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia art.25/bis DPR 313/2002 come introdotto dall'art 2 c. 1 del D.Lgs 4.3.2014 n° 39.

L'appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Sicurezza

L'appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà fare proprie ed eventualmente integrare le procedure per la sicurezza indicate nel DUVRI.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della convenzione.

Art. 5 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto a:

1) Personale

- a. indicare il nominativo e il numero di telefono del Responsabile dell'esecuzione del servizio nel suo complesso, sempre reperibile, cui fare riferimento sia per la programmazione degli interventi, sia per la segnalazione di eventuali problematiche ed inosservanze;
- b. garantire la continuità educativa e assistenziale e provvedere alle sostituzioni brevi ed impreviste del proprio personale (anche in caso di sciopero), garantendo in ogni caso il servizio di emergenza;
- c. effettuare la sostituzione del personale che non espleti il suo servizio con professionalità e competenza;
- d. osservare nei riguardi del proprio personale e/o soci tutte le leggi, regolamenti e disposizioni contenute nei contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria (il Comune è sollevato e resta indenne da ogni eventuale rivalsa di tipo economico, previdenziale ed assicurativo);
- e. fornire al personale il materiale necessario per lo svolgimento del proprio lavoro (materiale didattico, di facile consumo, etc.);
- f. assicurare che il personale fornisca la massima professionalità e garantisca il rispetto dei minori, la riservatezza nei confronti di notizie personali e dati sensibili e la massima collaborazione nei confronti dei familiari e delle istituzioni pubbliche;
- g. assicurare se richiesto dagli iscritti la somministrazione di farmaci salvavita, con esclusione di interventi di tipo medico infermieristico.

2) Locali

- a. utilizzare i locali in cui si svolge il servizio e gli arredi e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale di consegna che sarà sottoscritto tra le parti ad inizio di ogni centro estivo;
- b. eseguire quotidianamente i lavori di pulizia e sanificazione;
- c. a conclusione di ogni centro estivo, riconsegnare al Comune le strutture, gli arredi e le attrezzature nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate ad inizio attività;

3) Organizzazione

- a. fornire al Comune l'elenco nominativo dei bambini iscritti al servizio;
- b. tenere un registro giornaliero delle presenze dei bambini beneficiari dei buoni servizio, assistiti dai servizi sociali e con disabilità, a disposizione per i controlli del Comune;
- c. garantire l'esecuzione del servizio secondo gli interventi, le modalità e gli orari programmati e indicati nel presente capitolato e nel progetto tecnico presentato in sede di gara;
- d. assicurare un costante e diligente rapporto di comunicazione con il concedente, garantendo momenti di verifica degli interventi con il responsabile dell'Ufficio Scuola del Comune;
- e. garantire l'immediata presa in carico di qualsivoglia problematica che si manifesti durante lo svolgimento del servizio;
- f. fornire in quantità congrua il materiale che si rende necessario per lo svolgimento delle attività;
- g. fornire il materiale igienico sanitario per l'igiene dei bambini, il materiale e le attrezzature per la pulizia dei locali;
- h. provvedere alla custodia di medicinali di primo soccorso da conservare in apposita cassetta chiusa a norma di legge;

- i. provvedere ad informare capillarmente le famiglie sull'organizzazione e sull'apertura delle iscrizioni dei centri estivi di scuola primaria e dell'infanzia anche mediante manifesti/volantini;
- j. effettuare una riunione informativa con le famiglie prima dell'inizio del servizio;
- k. gestire le iscrizioni e le eventuali liste di attesa;
- l. applicare eventualmente tempi di permanenza al servizio più flessibili (con rispetto di quanto sancito nel presente capitolato);
- m. fornire personale per le operazioni di sgombero e ripristino locali da arredi ed attrezzature scolastiche, all'inizio e alla fine dei centri estivi;

4) Progetto educativo

- a. attuare la proposta facente parte dell'offerta tecnico gestionale da intendersi integrativa del presente Capitolato;

5) Adempimenti amministrativi

- a. osservare le prescrizioni emanate con d.G.R. Piemonte n. 11-6760 del 20/04/2018;
- b. presentare la Segnalazione di Inizio Attività da trasmettere al Comune territorialmente competente. L'attività di ristorazione non è ricompresa nelle attività soggette a SCIA in quanto affidata ditta specializzata del settore.
- c. stipulare polizza infortuni e polizza RCT con congrui massimali, così come indicato nel presente capitolato;
- d. ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 e 217/10.
- e. ottemperare agli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013.
- f. costituire una garanzia definitiva di cui all'art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 36/223. L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo netto di aggiudicazione.

Art. 6 – Obblighi Dell'amministrazione Comunale

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- 1. manutenzioni ordinarie e straordinarie (es. taglio dell'erba, disinfestazione ecc.);
- 2. la fornitura gratuita di energia elettrica, gas, acqua, utenze telefoniche e tassa raccolta rifiuti;
- 3. la fornitura del servizio mensa (consegna del pasto, distribuzione e pulizia del refettorio) ai bambini iscritti al servizio.

Art. 7 – Modalità di utilizzo delle strutture

Le strutture dovranno essere utilizzate esclusivamente per la promozione delle attività di Centri estivi o ad esse correlate (riunioni con gli utenti, riunioni di staff ecc.). È quindi vietata, pena la risoluzione del contratto, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Referente

L'appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni per l'intero periodo contrattuale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Art. 9 – Tariffe del servizio e rapporti economici

Il valore del contratto verrà a determinarsi sulla base delle iscrizioni effettive per un'utenza media presunta di 50 bambini.

Eventuali maggiori fabbisogni potranno riguardare una o più delle seguenti casistiche:

- operatore dedicato per portatori di handicap;
- incremento di educatori in presenza di normative, o atti equivalenti, speciali in materia sanitaria che comportino la riduzione del rapporto medio educatori bambini.

I fabbisogni entro la variazione indicata saranno esigibili senza modifica delle condizioni di tariffa offerte fino ad un'estensione del 20% dell'offerta.

Il corrispettivo per l'appaltatore sarà costituito dalla vendita dei servizi resi agli utenti, per mezzo del trasferimento all'appaltatore del rischio operativo.

In considerazione del carattere sociale del servizio l'Amministrazione comunale potrà richiedere all'appaltatore di ridurre le tariffe da richiedere agli iscritti, risultante dall'offerta economica. A tale scopo, al solo fine del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, il Comune di Cerano potrà mettere a disposizione il proprio contributo pubblico, ovvero una somma a bambino, per tutto il periodo dei Centri Estivi Infanzia, escludendo i non

residenti, che verrà fatturata direttamente al Comune. L'importo individuale da fatturare per ogni iscrizione verrà comunicata prima di raccogliere le iscrizioni ed incassare la quota da parte delle famiglie.

Eventuali aumenti del contributo pubblico dovranno espressamente essere autorizzati dalla Giunta comunale ed autorizzata dal RUP;

Eventuali maggiori somme messe a disposizione dovranno essere autorizzate dalla Giunta comunale ed autorizzata dal RUP.

Nessun altro onere economico permarrà in capo all'Amministrazione, eccettuato alcuni oneri accessori relativi alla manutenzione degli immobili e al pagamento dei consumi per le utenze.

L'appaltatore non verserà alcun canone all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali, ma riscuoterà in proprio le rette dovute dalle famiglie degli utenti, e il cui importo sarà definito in sede di gara in base allo sconto applicato sugli importi a base d'asta.

Art. 10 – Subappalto

L'art. 128 del Codice, per i servizi alla persona elencati nel comma 2 non prevede l'applicazione dell'art. 119 che tratta del subappalto. Pertanto, per tale tipologia di appalti ed in considerazione della loro specificità, rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Considerate le caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi educativi e di integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili, si ritiene di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste infatti si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente ed appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Art. 11 – Responsabilità

Sarà a carico dell'appaltatore ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione delle strutture avute in uso nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Art. 12 – Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti del servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 13 – Controlli, vigilanza e penalità

L'Ente potrà controllare l'andamento dei servizi concessi, mediante periodiche verifiche su:

- l'effettiva realizzazione delle attività progettuali;
- l'operato degli animatori.

Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, l'appaltatore dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dal Comune.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato d'appalto, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità o al reiterato inadempimento rilevato.

Il relativo importo sarà assolto tramite trattenuta di pari importo sulla fattura o escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 14; in tal caso la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando all'appaltatore cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali indicate.

L'importo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; nel caso l'importo delle penali superi detto limite, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 122 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Art 14 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. lgs. n. 36/2023, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% del valore del contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15 - Revoca per pubblico interesse

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'affidamento potrà essere revocato con apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Risoluzione per dolo o negligenza

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca del contratto in caso di grave inadempimento.

Si potrà procedere alla revoca nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
2. accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
3. accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. accertamento che la struttura venga adibita per attività illecite accertate dalla magistratura o dalle competenti autorità;
5. sub appalto di uno o più locali o servizi;
6. importo delle penali irrogate superiore al 10% del valore del contratto;
7. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;

8. perdita dei requisiti generali, soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
9. fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base all'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 17 - Recesso

Amministrazione Comunale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'affidamento.

Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r..

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'appaltatore potrà recedere dall'affidamento, dandone comunicazione con almeno 1 mese di preavviso con PEC

In caso di recesso, in qualunque modo motivato, l'appaltatore non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 18 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Novara.

Art. 20 - Stipula del contratto, spese di stipula e accettazione clausole risolutive espresse

Il contratto verrà affidato mediante RDO sulla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace. La sottoscrizione dell'RDO e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessioni di servizi pubblici.

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata da registrare in caso d'uso. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

L'aggiudicataria con la firma dell'RDO accetta espressamente, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'aggiudicataria accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute negli articoli relativi agli artt. 1 ultimo comma, 9 (riduzione iscrizioni), 12, 14,16, 17, 18.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con la convenzione; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 19 - Trattamento di dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto (oggetto del contratto) le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR (di seguito anche Codice privacy). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".